

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 10.

Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 26 settembre 2017).

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, anche in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2012, in materia di spreco di alimenti e di efficienza della catena alimentare, e nel quadro definito dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), promuove:

- a) il recupero e la distribuzione di eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici o di altri beni mobili, a beneficio di persone meno abbienti o comunque di cittadini in grave difficoltà economica; i beni che possono essere oggetto di recupero e distribuzione sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale;
- b) il consumo responsabile come strumento di riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari;
- c) iniziative volte a orientare ed educare i cittadini verso l'acquisto di prodotti farmaceutici adeguati sotto il profilo dei costi, della qualità e delle effettive necessità curative;
- d) iniziative per orientare alla salute alimentare anche gli interventi di solidarietà sociale;
- e) la riduzione della produzione di rifiuti.

2. Per perseguire le finalità previste dal comma 1, la riduzione degli sprechi e la distribuzione delle eccedenze sono promosse, in particolare, mediante la strumentazione prevista dalle leggi provinciali nei settori connessi, con specifico riguardo alle politiche sociali e sanitarie, all'agricoltura, al commercio e alla tutela dell'ambiente. A tal fine, le politiche di settore promuovono, valorizzano

e sostengono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle risorse del volontariato, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Inoltre, le politiche di settore incentivano la progettualità di rete nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di eccedenze.

3. Le finalità indicate da questo articolo per il recupero e la distribuzione delle eccedenze sono perseguite nel rispetto delle norme statali e provinciali vigenti e delle corrette prassi operative previste in materia di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 2.

Soggetti attuatori

1. La Provincia e gli enti locali perseguono le finalità previste dall'art. 1, comma 1, attraverso:

a) le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'art. 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992);

b) i soggetti pubblici e privati che svolgono attività connesse a una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti, dei prodotti farmaceutici o di altri beni, con particolare riguardo ai soggetti impegnati nell'economia solidale ai sensi della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese).

Art. 3.

Strumenti di intervento

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1 la Provincia e gli enti locali intervengono per:

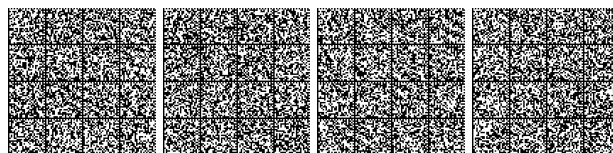
a) promuovere il coinvolgimento e il ruolo delle organizzazioni di volontariato previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), nello svolgimento delle attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze tenendo conto dell'esperienza nel settore;

b) incentivare gli investimenti effettuati dalle imprese volti a perseguire le condizioni organizzative idonee a realizzare le finalità di questa legge;

c) promuovere l'adozione di politiche tariffarie in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti volte ad agevolare comportamenti coerenti con le finalità di questa legge;

d) incentivare, nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva pubblica, l'adozione di pratiche volte a realizzare le finalità di questa legge;

e) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e percorsi educativi svolti secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di volontariato, di tutela della salute, di agricoltura, di cultura e di istruzione, per un consumo responsabile e lo sviluppo di comportamenti solidali e di responsabilità civile funzionali alla riduzione degli sprechi e al recupero e alla distribuzione delle eccedenze;



f) promuovere la costituzione di un sistema unificato di raccolta dei dati sul territorio provinciale, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta, anche utilizzando strumenti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione sviluppati nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'art. 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), o dell'atto di indirizzo previsto dall'art. 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica);

g) promuovere progetti indirizzati al recupero delle eccedenze dei prodotti farmaceutici da banco e dei farmaci soggetti a prescrizione medica.

Art. 4.

Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze

1. È istituito il tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze.

2. Il tavolo ha i seguenti compiti:

a) formula proposte alla Giunta provinciale relativamente agli interventi in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;

b) esprime il proprio parere sullo schema di protocollo di collaborazione previsto dall'art. 8;

c) svolge attività di monitoraggio e di promozione in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;

d) formula proposte per la costituzione del sistema unificato di raccolta dei dati previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f).

3. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da:

a) l'assessore competente in materia di attività sociali o un suo delegato, che presiede il tavolo;

b) i dirigenti dei dipartimenti provinciali competenti in materia di politiche sociali, di politiche sanitarie, di agricoltura, di commercio, di ambiente o i loro delegati;

c) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;

d) un rappresentante designato dalle associazioni più rappresentative nel settore della distribuzione;

e) un rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

f) i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo previsto dall'art. 3 della legge provinciale sul volontariato 1992 e attive a livello provinciale nel settore della distribuzione delle eccedenze;

g) un rappresentante del tavolo provinciale per l'economia solidale previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2010.

4. L'attività di segreteria è svolta dalla struttura provinciale competente in materia di volontariato. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità di funzionamento del tavolo. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Art. 5.

Contributi alle organizzazioni di volontariato per il recupero e la distribuzione delle eccedenze

1. La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), i contributi e i rimborsi previsti dall'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.

2. I contributi per le spese di funzionamento previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge provinciale sul volontariato 1992 possono essere concessi fino a totale copertura delle spese ammesse sostenute per il recupero e la distribuzione delle eccedenze e comprendono in particolare:

a) i costi di gestione relativi alla raccolta, alla conservazione e alla distribuzione delle eccedenze a beneficio delle persone indigenti;

b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili nei quali è svolta l'attività di raccolta, di conservazione o di distribuzione delle eccedenze, tra i quali i costi per sostenere i canoni di locazione e le spese di manutenzione ordinaria;

c) i costi per l'utilizzo e per la manutenzione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature tecniche necessarie all'attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze;

d) i costi derivanti dall'informatizzazione delle attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze.

3. Per le iniziative destinate ad attuare le finalità di questa legge individuate come ambiti operativi prioritari ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, della legge provinciale sul volontariato 1992, i contributi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera b), della medesima legge possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa. Una idonea quota dello stanziamento autorizzato per i fini previsti dall'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è riservata alla concessione dei contributi previsti da questo comma.

4. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi e dei rimborsi previsti da questo articolo sono stabiliti con i provvedimenti previsti dall'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.

Art. 6.

Immobili e attrezzature per il recupero e la distribuzione delle eccedenze

1. Al fine di assicurare alle organizzazioni di volontariato previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), la disponibilità di immobili e attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto, finalizzati alle attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze, si applicano gli articoli 39 e 40 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e le relative disposizioni attuative.

Art. 7.

Contributi per le imprese

1. La Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione prevista dall'art. 35 della legge provinciale 13 di-



cembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), può prevedere il riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti per gli investimenti sostenuti dalle imprese per il perseguimento delle finalità di questa legge.

Art. 8.

Protocolli di collaborazione

1. I contributi e gli altri strumenti di sostegno previsti dagli articoli 5, 6 e 7 sono concessi previa stipulazione di protocolli di collaborazione tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b). Lo schema di protocollo è approvato dalla Provincia previo parere del tavolo per il coordinamento previsto dall'art. 4.

2. Ai protocolli di collaborazione possono aderire anche altri soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità di questa legge.

Art. 9.

Modificazione dell'art. 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).

1. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 è inserito il seguente:

«5-bis. I soggetti previsti da questo articolo, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e possono adottare politiche tariffarie volte a premiare comportamenti delle imprese orientati a donare eccedenze alle organizzazioni di volontariato che aderiscono ai protocolli di collaborazione previsti dalla legge provinciale concernente «Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse»».

Art. 10.

Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole).

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 13 del 2009 è inserita la seguente:

«a-bis) promuovere iniziative di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze alimentari, anche nell'ambito del programma previsto dall'art. 4;».

2. Il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

«5. programma può prevedere anche criteri e modalità per assicurare, nell'ambito delle procedure di appalto di forniture o servizi di ristorazione collettiva pubblica, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono:

a) l'impiego nella preparazione dei pasti di quantitativi superiori alle misure minime stabilite dal programma ai sensi del comma 2;

b) l'impiego di processi e modalità idonei a garantire la riduzione dei volumi di spreco alimentare;

c) l'impiego di processi e modalità idonei a garantire il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone indigenti e delle associazioni che gestiscono mense per le stesse persone.».

Art. 11.

Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese).

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 13 del 2010 dopo le parole: «per ridistribuire in modo equo valore creato» sono inserite le seguenti:», anche recuperando le eccedenze oggetto della legge provinciale concernente «Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse» a beneficio delle persone indigenti.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 13 del 2010 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della giornata dell'economia solidale sono realizzate anche iniziative volte a promuovere le finalità della legge provinciale concernente «Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse» quali la limitazione degli sprechi e il recupero delle eccedenze a favore di persone indigenti.».

Art. 12.

Clausola valutativa

1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, è svolto il controllo sull'attuazione di questa legge, ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia).

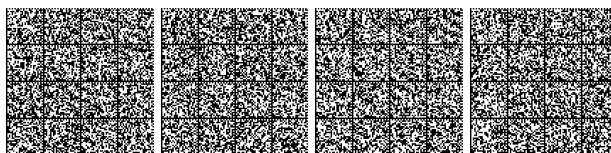
Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'art. 5 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'art. 6 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (programmazione e Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'art. 7 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).



4. Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'art. 3, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

5. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 settembre 2017

Il Presidente della provincia: Rossi

17R00464

LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 11.

Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra mondiale.

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 26 settembre 2017)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dello Statuto speciale di autonomia, valorizza le proprie radici storiche e culturali e sostiene la crescita della cultura della pace e della convivenza tra i popoli, promuovendo la conoscenza del patrimonio storico culturale attinente ai fatti della Prima Guerra mondiale nonché ricordando e onorando le vittime e i caduti di ogni schieramento e nazionalità.

Art. 2.

Istituzione del memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra

1. Per commemorare i caduti trentini del primo conflitto mondiale è istituito un sito commemorativo, denominato «Memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra», riportante i nomi di tutti i caduti militari del primo conflitto mondiale, con l'indicazione, se possibile, della data e del luogo di nascita e di morte.

2. La Giunta provinciale, con il coinvolgimento del Museo storico italiano della guerra di Rovereto e della fondazione Museo storico del Trentino nonché sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua il luogo nel quale realizzare il memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra.

3. Presso il memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra possono essere organizzate, con il coinvolgimento dei soggetti indicati nel comma 2, iniziative a carattere commemorativo per ricordare le vicende belliche dei trentini nella Prima Guerra mondiale, nonché per mettere in evidenza le conseguenze della guerra europea e il valore della pace e della convivenza tra i popoli.

Art. 3.

Interventi a favore della ricerca e dell'acquisizione della documentazione storica

1. Nell'ambito della promozione di ricerche e studi di carattere storico la Provincia, tramite il Museo storico italiano della guerra di Rovereto, secondo le disposizioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e la fondazione Museo storico del Trentino, promuove l'acquisizione della documentazione e delle informazioni sui combattenti e sui civili trentini durante la Prima Guerra mondiale. I risultati della ricerca sono raccolti in un archivio digitale, consultabile in via telematica.

Art. 4.

Istituzione della «Giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra»

1. La Provincia istituisce la «Giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra», per trasmettere la tragica esperienza del Trentino nell'ambito della Prima Guerra mondiale.

2. La giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra è individuata dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. In occasione della giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra sono organizzati momenti commemorativi e iniziative di divulgazione storica con riferimento al tema della guerra e al valore della pace, rivolti all'intera comunità trentina e, in particolare, al mondo della scuola, con il coinvolgimento del Museo storico italiano della guerra di Rovereto, della fondazione Museo storico del Trentino, delle associazioni e degli studiosi che operano sul territorio provinciale.

